



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base

SETTORE FERROVIE

Via Del Romito n. 22 50134 Firenze

tel/fax 055/496385 - fs 967/2997

E-Mail: sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Sito internet: www.orsaferrovietoscana.it

SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA

Or.S.A. INFORMA

DAL 01.01.2009 CAMBIANO LE NORME PER: DENUNCIA DI MALATTIA - BENEFICI E PERMESSI LEGGE 104/1992 - CONGEDI PER MATERNITA' E PARENTALI

In relazione all'art. 20, comma 2, decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito in legge 6 agosto 2008 n.133 a partire dal **01 Gennaio 2009 tutti i lavoratori delle Società del Gruppo FS S.p.A.** dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

MALATTIA Art. 26 CCNL

I lavoratori con la qualifica di :

Tecnico della Manutenzione, Tecnico della Circolazione, Tecnico Formazione Treno, Tecnico di Verifica, Tecnico di Manovra e Condotta, Eletttricista, Motorista, Carpentiere, Operaio di Coperta, Operatore Specializzato della Manutenzione, Operatore Specializzato della Circolazione, Autista, Capo Squadra Ausiliari, Dispensiere, Ingrassatore, Marinaio, Ausiliario, Operatore qualificato, Carbonaio, Giovanotto di Coperta, Garzone di Camera, Garzone di Cucina, Manovale, Mozzo, Allievo Comune Polivalente, Piccolo di Cucina, Piccolo di Camera e **TUTTI I LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO** dovranno rispettare le seguenti norme:

Dal medico:

In caso di malattia dovranno **chiedere e farsi rilasciare** dal proprio medico curante il certificato di malattia su apposito modulo predisposto dall'INPS. (**mod. OPM** che è il certificato di diagnosi per indennità di malattia / attestato di malattia)

Adempimenti del lavoratore nei confronti dell' Azienda:

Il lavoratore che è ammalato ai sensi dell'art. 26 del CCNL delle Attività Ferroviarie è tenuto ad avvertire l'impianto di appartenenza, di norma, prima dell'inizio del suo orario di lavoro e comunque entro il **primo giorno** di assenza, specificando il recapito del luogo in cui si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione.

I lavoratori con la qualifica di cui sopra e quelli in apprendistato dovranno trasmettere al proprio Impianto la seconda copia dell'attestato di malattia (**mod. OPM / 2**) riportante la dicitura per il "**datore di lavoro**" che è riferito alla **prognosi**, cioè quello che riporta la data di inizio e fine della malattia.

Il certificato deve essere inviato alla proprio Impianto entro **tre giorni** dall'inizio dell'assenza.

Adempimenti del lavoratore nei confronti dell'INPS:

Il lavoratore dovrà provvedere a consegnare o inviare tramite raccomandata (si consiglia A.R.) alla sede INPS competente (**quella riferibile alla residenza del lavoratore**) la prima copia dell'attestato di malattia **mod. OPM / 1** riportante la dicitura "**per INPS** " entro **due giorni** dal relativo rilascio.

Sono ammesse certificazioni rilasciate in data successiva all'inizio della malattia, purché la decorrenza della stessa non sia anteriore al giorno precedente a quello del rilascio del certificato medico medesimo.

Notizie utili al lavoratore:

Il lavoratore che durante il periodo di malattia si debba recare in località diversa dalla sua abituale residenza è tenuto a darne tempestiva comunicazione oltre che all'azienda, anche all'INPS (sede di residenza del lavoratore, utilizzando la medesima certificazione medica di malattia, ovvero altri mezzi di comunicazione idonei) del nuovo temporaneo indirizzo nonché del relativo periodo di spostamento.

La normativa di cui sopra non vale per il personale Quadro e Impiegatizio che attualmente

continuerà ad osservare la normativa vigente. In ogni caso anche quest'ultimo personale è tenuto, nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, a comunicare tempestivamente all'azienda il temporaneo indirizzo della località di dimora se diversa della sua abituale residenza nonché il relativo tempo di spostamento .

Maternità e Assistenza Disabili Legge 104/1992 (Per tutti compresi Quadri e Impiegati)

Per quanto riguarda il congedo per maternità, (ex astensione obbligatoria) congedo parentale, (ex astensione facoltativa) riposi orari giornalieri durante il primo anno di vita del bambino, (ex riposi per allattamento) riposi orari fruibili dal lavoratore con handicap, permessi giornalieri / orari per assistenza a portatore di handicap, congedo straordinario per assistenza a portatore di handicap **dal 01 Gennaio 2009 i lavoratori sono tenuti obbligatoriamente ad attenersi alle procedure INPS.**

Pertanto i lavoratori interessati ad usufruire dei benefici di legge previsti per le motivazioni di cui sopra in base alla normativa vigente dovranno inoltrare domanda all'INPS territorialmente competente, in conformità alle indicazioni dell'INPS **ed utilizzando esclusivamente la modulistica INPS.**

Una copia della richiesta redatta su modulistica INPS debitamente vidimata dall'INPS va restituita all'Impianto appartenenza.

La modulistica che varia in relazione alla tipologia di richiesta è disponibile presso le sedi INPS oppure è reperibile sul sito ufficiale internet www.inps.it: modello SR01 (Domanda per congedo di maternità o paternità) modello SR 23 (domanda per congedo parentale) modello SR07 (permessi Legge 104/1992 assistenza figli /affidatari minorenni) modello SR08 (modulo per assistenza portatori handicap coniuge e figlio maggiorenne parenti e affini maggiori di tre anni) SR09 (lavoratore portatore di handicap)

Dal 01 Gennaio 2009 è demandata alle sedi INPS la verifica della regolarità delle richieste presentate relativamente ai requisiti previsti di legge necessari per l'accoglimenti delle stesse e non più al datore di lavoro.

Adempimenti del lavoratore per legge 104 /1992:

I lavoratori che nel corso dell'anno 2008 hanno usufruito di "Assenze Disabili " e che intendano continuare ad utilizzare degli stessi benefici previsti di legge anche per l'anno 2009 devono presentare domanda all'INPS, sede della propria residenza, utilizzando la prescritta modulistica corredata dalla documentazione necessaria, consegnando copia della domanda al proprio Impianto.

Adempimenti del lavoratore per congedo di maternità e congedo parentale:

I lavoratori che hanno attualmente in corso assenze di lunga durata per congedo di maternità o per congedo parentale il cui protrarsi è previsto senza soluzione di continuità anche dopo il 31 Dicembre 2008, **devono presentare urgentemente la relativa modulistica all'INPS improrogabilmente entro il 15 Gennaio 2009 ed una copia della stessa comprensiva di ricevuta datata e firmata dall'INPS va consegnata al datore di lavoro.**

PER QUALSIASI CHIARIMENTO E/O PER LA COMPILAZIONE DEGLI

APPOSITI MODULI CHE, IN OGNI CASO, POSSONO ESSERE SCARICATI

DAL SITO WWW.INPS.IT

TUTTI I LAVORATORI POSSONO RIVOLGERSI AI NOSTRI ATTIVISTI OVVERO DIRETTAMENTE ALLA SEDE TEL. 055.496385

- 967.867.2997 E MAIL: sr.firenze.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Firenze, 08 Gennaio 2009